

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il Regolamento CEE n°1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

RICHIAMATO il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018;

VISTI altresì:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti" modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1431 del 7 marzo 2018;

- il Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 115575 del 10/03/2021 - "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022";

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 8 del Decreto n°1411 del 3 marzo 2017 sopra citato prevede che il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato con le seguenti modalità:

- per la compensazione delle perdite di reddito fino al 100% del valore conseguenti all'attuazione della misura e fino ad un importo massimo di **3.000,00 euro** per ettaro;
- per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, alternativamente:
 - nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale, fino al raggiungimento di un importo massimo di **16.000,00 euro** per ettaro;
 - sulla base di tabelle standard dei costi unitari, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato a livello nazionale in **13.500,00 euro** per ettaro;

CONSIDERATO inoltre che al comma 5 dell'art. 8 del decreto n. 1411/2017 si prevede che, al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, le Regioni possono elevare l'aiuto di **16.000,00 euro** per ettaro di cui al punto precedente fino a **22.000,00 euro** per ettaro, individuando tali zone viticole in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: la pendenza del terreno superiore al 30%, l'altitudine superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione degli altopiani, le sistemazioni degli impianti su terrazze e gradoni, la viticoltura delle piccole isole;

RITENUTO pertanto di prevedere che per la Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto citato, l'importo del sostegno ammissibile che si intende concedere non sarà superiore a:

- **3.000,00 euro** di importo massimo, per ettaro e per il primo anno, per la compensazione delle perdite di reddito fino al 100% del valore del prodotto conseguenti all'attuazione della misura;
- **16.000,00 euro** di importo massimo per ettaro per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale; tuttavia per le zone viticole che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
 - altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani
 - pendenza del terreno superiore al 30%

l'importo per ettaro viene elevato fino a un massimo di **22.000,00 euro**.

RITENUTO pertanto ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto n. 1411/2017, necessario:

- adottare le **“Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in attuazione del DM 1411 del 3/3/2017 per la campagna 2021/2022”** contenute nell’Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- approvare le schede Allegato I e Allegato II del decreto n. 1411/2017, che definiscono le specifiche tecniche della misura, e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO inoltre che:

- la Circolare AGEA Coordinamento ad oggetto “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”, che definisce le modalità operative per la misura della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2020/2021 è stata trasmessa alla Regione in bozza in data 6 /5/2021 e non è ancora stata emanata;
- La Circolare AGEA Organismo Pagatore ad oggetto: “ O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 “Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2021/2022 è stata trasmessa alla Regione in bozza in data 11/4/2021 e non è ancora stata emanata;

PRESO ATTO che entrambe le circolari indicano come data ultima per la presentazione della domanda di sostegno il 31 maggio 2021;

RITENUTO pertanto, nelle more dell’emanazione delle sopra indicate circolari, di procedere con la pubblicazione del bando per la consentire la presentazione delle domande 2021 da parte dei viticoltori;

RITENUTO altresì di prevedere che per la campagna 2021/2022 le domande per beneficiare dell’aiuto vanno presentate all’O.P. AGEA con la seguente tempistica, salvo eventuali modifiche e variazioni decise dal MIPAAFT e da AGEA:

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno per la campagna 2021/2022 è fissato al **31 maggio 2021**;
- il termine ultimo per la presentazione della ulteriore documentazione al Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per l’istruttoria è fissato al **10 giugno 2021**;
- il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato al **20 giugno 2022**;

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (**OP**) per la Regione Liguria;

PRESO ATTO che il decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 115575 del 10/03/2021 - "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022" assegna alla Liguria per la misura Ristrutturazione Riconversione dei Vigneti l’importo di euro 89.549,00, e che non è prevista in nessun caso una partecipazione alla spesa da parte regionale;

RITENUTO opportuno tuttavia prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, sia attraverso l’utilizzo dei fondi, in ordine successivo, delle misure “Promozione sui Mercati dei paesi terzi”, “Vendemmia verde” e “Investimenti” previsti dal citato decreto MIPAAF n. 115575 del 10/03/2021 sia utilizzando le economie finanziarie assegnate alla Regione Liguria dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito di rimodulazione finanziaria;

PRESO ATTO pertanto che il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per il Bilancio della Regione Liguria;

RITENUTO di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca a provvedere all'adozione dei successivi provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi all'adeguamento dello stesso e della tempistica indicata alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, la gestione delle domande, delle procedure di controllo e del flusso delle informazioni;

Su proposta dell'Assessore incaricato del Settore Politiche Agricole e della Pesca

D E L I B E R A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. Di approvare le **“Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in attuazione del DM 1411 del 3/3/2017 per la campagna 2021/2022”** contenute nell'Allegato alla presente deliberazione comprendente, tra l'altro, le schede **Allegato I e Allegato II del decreto n. 1411/2017** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prevedere che, per la Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto citato, l'importo del sostegno ammissibile che si intende concedere non sarà superiore a:
 - **3.000,00 euro** di importo massimo per ettaro e per un solo anno per la compensazione delle perdite di reddito;
 - **16.000,00 euro** di importo massimo per ettaro per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale; tuttavia per le zone viticole che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
 - altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani
 - pendenza del terreno superiore al 30%

l'importo per ettaro viene elevato fino a un massimo di **22.000,00 euro**.
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con i Fondi comunitari assegnati alla Regione Liguria per le misure dell'OCM Vino ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. La copertura finanziaria è interamente a carico di AGEA, che opera a sua volta con trasferimenti provenienti per intero dal bilancio dell'Unione europea, senza partecipazione finanziaria dello Stato membro Italia né a livello nazionale né a livello regionale.
4. di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, sia attraverso l'utilizzo dei fondi, in ordine successivo, delle misure “Promozione sui Mercati dei paesi terzi”, “Vendemmia verde” e “Investimenti” previsti dal decreto MIPAAF n. **115575 del 10/03/2021**, sia utilizzando eventuali ulteriori finanziarie assegnate alla Regione Liguria dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito di rimodulazione finanziaria;
5. di stabilire che per la campagna 2021/2022 le domande per beneficiare dell'aiuto vanno presentate all'O.P. AGEA con la seguente tempistica, salvo eventuali modifiche decise dal MIPAAFT e da AGEA:
 - il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno per la campagna 2021/2022 è fissato al **31 maggio 2021**;

- o il termine ultimo per la presentazione della ulteriore documentazione al Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per l'istruttoria è fissato al **10 giugno 2021**;
 - o il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento è fissato al **20 giugno 2022**;
6. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca a provvedere all'adozione dei successivi provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi all'adeguamento dello stesso e della tempistica indicata alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia, la gestione delle domande, delle procedure di controllo e del flusso delle informazioni;
 7. di trasmettere il presente atto completo di tutti gli Allegati al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;
 8. di precisare che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al DM n°1411/2017 ed alle Circolari Operative di AGEA Coordinamento ed Organismo Pagatore relative alla campagna 2021/2022;
 9. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet www.agriligurianet.it;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.